



COMUNE DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

*h/8/10
h.08.10
RP
M. M. M.
5/8/2010*

Dipartimento Servizio || Categoria Classe Fascicolo
Assessorato || Annotazioni *1311*

Registro delle Deliberazioni del Commissario Straordinario – Delibera N. 61/Comm.

OGGETTO: Modifica dell'art. 11 del Regolamento Comunale TARSU approvato con delibera Consiliare n. 94 del 10 giugno 1994

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemiladieci, il giorno 3 del mese di Agosto , nella residenza comunale, assunti i poteri del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Emilia Tesoro, ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata proposta di deliberazione del competente dirigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 -del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del servizio;

DELIBERA

di approvare la proposta come innanzi descritta che allegata alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – u.c. del D.Lgs. 267/2000 e successiva modifiche ed integrazioni.



61/COMM

Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

OGGETTO : PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVENTE AD OGGETTO : "MODIFICA DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARSU APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 94 DEL 10 GIUGNO 1994".

Al Capo del 1° Dipartimento

Letto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l'art. 49;

Rilevato che l'atto è regolare sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei fatti e degli atti citati e posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa sulla specifica materia;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in argomento.

Pozzuoli, li 29 luglio 2010

Dott. Prof. Carmine Cossiga

Proposta di delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, avente ad oggetto: "Modifica dell'art.11 del regolamento comunale TARSU approvato con delibera consiliare n. 94 del 10 giugno 1994".

Premesso che con delibera consiliare n. 28 del 24/06/2009, di approvazione del bilancio di previsione 2009, allo scopo di mitigare gli effetti negativi dell'inasprimento tariffario della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) sui ceti meno abbienti, fu stanziata la somma di € 900.000,00 da destinarsi ad esoneri e riduzioni della tassa da disciplinare con apposita regolamentazione;

Atteso che, con l'adozione della delibera di riequilibrio del bilancio (delibera consiliare n. 45 del 27/10/2009) e al fine di garantire la salvaguardia al 30 settembre degli equilibri di bilancio, si rese necessario azzerare gli stanziamenti di spesa non impegnati, fra cui quello relativo agli ammortizzatori sociali pari a € 900.000,00, nell'intesa che, in sede di assestamento del bilancio 2009, si sarebbe ricostruito lo stanziamento nella sua misura originaria, anche integrando lo stanziamento nel bilancio 2010;

Atteso, altresì, che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale sollecitava gli uffici competenti ad elaborare uno schema regolamentare per disciplinare i regimi di esonero e riduzione TARSU;

Considerato che, a tutt'oggi, non risulta ancora adottato alcun regolamento in proposito;

Ricordato che nel bilancio di previsione 2010 è stata confermata la previsione di € 900.000,00 per le medesime finalità di mitigare gli effetti negativi dell'inasprimento tariffario in materia di TARSU sul presupposto che l'introduzione degli ammortizzatori sociali, oltre a porre sullo stesso piano i cittadini bisognosi e a premiare quelli più rispettosi dei doveri civici, i quali con stento e sacrificio assolvono ugualmente al pagamento della tassa, consentirebbe la conservazione degli equilibri di bilancio in quanto ridurrebbe, di fatto, la consistenza delle partite inesigibili;

Rilevato che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera consiliare n. 94 del 10 giugno 1994, in ottemperanza del capo III del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, all'art. 11 consente, previa deliberazione del Consiglio Comunale, di ridurre:

"La tassa unitaria nei confronti di abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti, in condizioni di indigenza accertata, titolare di un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione INPS";

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, di modificare l'art. 11 del regolamento comunale TARSU, prevedendo i seguenti casi di esonero e riduzione TARSU per i ceti meno abbienti, condizionando la loro attuazione all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie con appostazione di appositi stanziamenti nel bilancio comunale e, per tali effetti l'art. 11 è sostituito dal seguente;

ART. 11

1. Il Comune di Pozzuoli, al fine di mitigare l'inasprimento tariffario in materia di TARSU nei confronti dei cittadini meno abbienti, compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente stanziate per tale scopo, può concedere i seguenti benefici di esenzione o riduzione della tassa rifiuti solidi urbani:
 - a) I nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte del Servizio Assistenza Sociale godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - b) Gli invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile, ivi incluso l'eventuale indennità di accompagnamento, godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - c) I pensionati ultrasessantacinquenni titolari unicamente di redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali (ivi comprese le integrazioni sociali), che costituiscono l'unico reddito familiare, godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - d) I nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui al comma 3, art. 3 della L. 104/92, godranno delle seguenti riduzioni:

- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare fino a € 9.000,00	Riduz. 100%
- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 9.001,00 fino a € 12.000,00	Riduz. 50%
- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 12.001,00 fino a € 15.000,00	Riduz. 30%
2. Per i soggetti di cui alla precedente lettera a), sarà cura dell'Ufficio Assistenza Sociale segnalare, con apposita dichiarazione, l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dell'agevolazione. I richiedenti, di

cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, dovranno presentare apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD o equipollente) e di un certificato ISEE che comprovi l'assenza di ulteriori redditi. I richiedenti, di cui alla precedente lettera **d)**, dovranno presentare apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD o equipollente) e di un certificato ISEE che comprovi l'assenza di ulteriori redditi, nonché certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dal comma 3, art. 3 della L. 104/92, con nota della connotazione di gravità;

3. l'operatività delle esenzioni e riduzioni sopra individuate è subordinata all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie con appostazione nel bilancio annuale di apposito stanziamento di spesa;
4. Qualora le risorse finanziarie iscritte nei bilanci annuali non si dimostrassero sufficienti a garantire l'integrale concessione dei benefici previsti dal comma 1, le agevolazioni saranno ridotte proporzionalmente in maniera da rispettare una pari condizione di assistenzialità, ad eccezione dei contribuenti indicati al comma 1, lett. a) che godranno, prioritariamente, del beneficio di esonero totale;
5. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale, l'Ufficio Fiscalità Locale, con adeguate forme di pubblicità, comunica ai cittadini le possibilità di fruire delle agevolazioni in materia TARSU, indicando lo stanziamento iscritto in bilancio e assegnando un termine perentorio, a pena di inammissibilità, di 30 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle predette agevolazioni;
6. Demandare l'attuazione del presente articolo all'Ufficio Fiscalità Locale attraverso adeguata diffusione con manifesti alla Città e pubblicazione sul sito WEB del Comune;

Letti il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante del presente atto e con i Poteri del Consiglio Comunale,

- A. di modificare l'art. 11 del regolamento TARSU, approvato con delibera Consiliare n. 94 del 10 giugno 1994, e per tale effetto il citato art. 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11

- A. Il Comune di Pozzuoli, al fine di mitigare l'inasprimento tariffario in materia di TARSU nei confronti dei cittadini meno abbienti, compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente stanziare per tale scopo, può concedere i seguenti benefici di esenzione o riduzione della tassa rifiuti solidi urbani:
 - a) I nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte del Servizio Assistenza Sociale godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - b) Gli invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile, ivi incluso l'eventuale indennità di accompagnamento, godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - c) I pensionati ultrasessantacinquenni titolari unicamente di redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali (ivi comprese le integrazioni sociali), che costituiscono l'unico reddito familiare, godranno della riduzione d'imposta del 100%;
 - d) I nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui al comma 3, art. 3 della L. 104/92, godranno delle seguenti riduzioni:

- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare fino a € 9.000,00	Riduz. 100%
- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 9.001,00 fino a € 12.000,00	Riduz. 50%
- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 12.001,00 fino a € 15.000,00	Riduz. 30%
2. Per i soggetti di cui alla precedente lettera a), sarà cura dell'Ufficio Assistenza Sociale segnalare, con apposita dichiarazione, l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dell'agevolazione. I richiedenti, di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, dovranno presentare apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD o equipollente) e di un certificato ISEE che comprovi l'assenza di ulteriori redditi. I richiedenti, di cui alla precedente lettera **d)**, dovranno presentare apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD o equipollente) e di un certificato ISEE che comprovi l'assenza di ulteriori redditi, nonché certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dal comma 3, art. 3 della L. 104/92, con nota della connotazione di gravità;



3. l'operatività delle esenzioni e riduzioni sopra individuate è subordinata all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie con appostazione nel bilancio annuale di apposito stanziamento di spesa;
4. Qualora le risorse finanziarie iscritte nei bilanci annuali non si dimostrassero sufficienti a garantire l'integrale concessione dei benefici previsti sdal comma 1., le agevolazioni saranno ridotte proporzionalmente in maniera da rispettare una pari condizione di assistenzialità, ad eccezione dei contribuenti indicati al comma 1, lett. a) che godranno, prioritariamente, del beneficio di esonero totale;
5. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale, l'Ufficio Fiscalità Locale, con adeguate forme di pubblicità, comunica ai cittadini le possibilità di fruire delle agevolazioni in materia TARSU, indicando lo stanziamento iscritto in bilancio e assegnando un termine perentorio, a pena di inammissibilità, di 30 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle predette agevolazioni;
6. Demandare l'attuazione del presente articolo all'Ufficio Fiscalità Locale attraverso adeguata diffusione con manifesti alla Città e pubblicazione sul sito WEB del Comune;

B. Stabilire che, per l'anno 2010, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31/10/2010.

Il Responsabile Fiscalità locale
Dr. Biagio Orefice

Il Capo 1° Dipartimento
Dr. prof. Carmine Cossiga

